

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2341

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa del senatore DEBENEDETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 APRILE 1997

—————

Modifica dell’articolo 39 della Costituzione

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Verrà celebrato tra pochi mesi il cinquantennale della nostra Costituzione senza che sia ancora stata data attuazione a quanto disposto dagli ultimi tre commi dell'articolo 39 della Costituzione stessa in materia di contrattazione collettiva con efficacia *erga omnes*.

Prevale nettamente, nella dottrina «gius-sindacalistica», l'opinione secondo la quale questa seconda parte dell'articolo 39 è ispirata a una concezione superata del sistema delle relazioni sindacali: innanzitutto perchè essa presuppone la preesistenza della «categoria» sindacale rispetto al contratto collettivo, mentre in qualsiasi sistema moderno, ispirato al principio della libertà sindacale, è il contratto collettivo e soltanto il contratto collettivo a definire sovranamente la «categoria» alla quale esso è destinato ad applicarsi; in secondo luogo perchè la normativa in questione fa riferimento a un sistema di contrattazione collettiva esclusivamente di livello nazionale, ignorando qualsiasi articolazione della contrattazione stessa.

La non attuazione del meccanismo di registrazione delle associazioni sindacali e di contrattazione collettiva con efficacia *erga omnes* delineato dagli ultimi tre commi

dell'articolo 39 non è dunque soltanto conseguenza di una inerzia del legislatore ordinario, ma anche manifestazione di una inadeguatezza strutturale - largamente riconosciuta - di quel meccanismo rispetto alle esigenze del nostro sistema di relazioni sindacali. Ciò non toglie, però, che debba essere fatto salvo il principio fondamentale a cui con quel meccanismo il legislatore costituente volle dare attuazione: il principio, cioè, dell'attribuzione del potere di stipulare contratti collettivi con efficacia generale soltanto alle associazioni sindacali o loro coalizioni effettivamente rappresentative della maggioranza dei lavoratori interessati.

Questo e soltanto questo è il principio che merita di assurgere al rango di norma costituzionale: fermo questo principio, sembra preferibile che sia lasciato al legislatore ordinario il potere di decidere - ed eventualmente modificare o sostituire - il meccanismo attraverso il quale deve svolgersi la contrattazione collettiva perchè i contratti possano avere efficacia generalizzata. In proposito viene presentato, abbinato al presente, un progetto di legge ordinaria ispirato alla soluzione oggi a nostro avviso preferibile.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

I commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 39 della Costituzione della Repubblica sono sostituiti dal seguente:

«La legge stabilisce le condizioni e le modalità con cui le associazioni sindacali dotate di rappresentatività maggioritaria possono stipulare contratti collettivi con efficacia estesa alla generalità dei rapporti di lavoro nell'ambito delle categorie determinate dai contratti stessi».

